

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE LUDICO-CULTURALE

“LUDOSTORIA”

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione. È costituita l'Associazione non riconosciuta ludico-culturale “LudoStoria”, regolata del presente Statuto.

Art. 2 – Sede. L'Associazione ha sede legale in Roma, via Fiume Giallo, 362. La variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. L'Associazione si riserva la possibilità di istituire sezioni territoriali in altre città, sia nel territorio italiano che estero.

Art. 3 – Scopo. L'Associazione ha lo scopo di promuovere la pratica concreta e l'approfondimento teorico del gioco storico in ogni sua forma, nonché di sostenere la divulgazione storica in ogni suo campo. A tal fine, l'Associazione si pone come specifico compito la rappresentanza, il sostegno e la realizzazione concreta delle iniziative, delle proposte operative e delle indicazioni generali definite e poste in essere all'interno del gruppo di discussione Facebook “LudoStoria - Giocare con la Storia”, della chat Telegram e di ogni altro canale gestito da LudoStoria, operando di concerto con essi.

Art. 4 – Attività e natura dell'Associazione. Ai fini dello scopo delineato nell'art. 3, l'Associazione espleta attività quali:

- partecipazione e organizzazione a eventi pubblici di carattere nazionale e locale (sessioni dimostrative, tornei, conferenze e altro);
- organizzazione di iniziative di divulgazione storica sia in presenza fisica che da remoto;
- realizzazione di occasioni di incontro e confronto tra gli appassionati di ogni forma di gioco storico;
- supporto a discussioni pubbliche dal vivo e in forma telematica tra studiosi, esperti ed appassionati del settore;
- collaborazione con altre realtà associative, accademiche e istituzionali, con spirito di reciprocità e condivisione;
- possibile adesione a realtà federative e aggregative con altre associazioni aventi finalità limitrofe e compatibili con quelle dell'Associazione, qualora ciò venga ritenuto utile ed efficace per un migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- definizione e conduzione di progetti a carattere didattico con scuole, università e centri studi;
- gestione del server Discord “LudoStoria”, messo a disposizione per occasioni di gioco e aggregazione, sia occasionali che stabilite in anticipo;

- attività commerciale espletata in via connessa, strumentale e secondaria rispetto alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Tutte le attività dell'Associazione vengono espletate nel pieno rispetto dei più rigorosi principi di uguaglianza, non discriminazione e solidarietà. L'Associazione ha natura totalmente apolitica, promuove il gioco come forma di aggregazione sociale e leale confronto reciproco, in contrasto ad ogni manifestazione di violenza ed estremismo. L'Associazione opera altresì senza alcuna finalità di lucro: tutti i proventi derivanti dal versamento delle quote associative o di qualsivoglia altro contributo in denaro o in altra misura ricevuto nel corso delle suddette attività devono essere obbligatoriamente utilizzati unicamente per il finanziamento dell'Associazione stessa.

Art. 5 – Durata. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 6 – Anno di esercizio. L'anno associativo, coincidente con l'esercizio sociale, va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

TITOLO II - I SOCI

Art. 7 – Soci fondatori. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, approvandone lo Statuto così come presentato al momento della costituzione della stessa. I soci fondatori sono comunque tenuti a versare la quota di adesione definita dall'Assemblea.

Art. 8 – Soci ordinari. Sono soci ordinari dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi, si rendono disponibili a contribuire attivamente al suo operato e versano la quota di adesione definita dall'Assemblea. La qualifica di socio è riservata esclusivamente alle persone fisiche. Non sono previste forme di incompatibilità con l'iscrizione ad altre associazioni di qualsiasi genere.

Art. 9 – Soci onorari. Sono soci onorari le personalità di particolare rilevanza nel mondo del gioco e/o della divulgazione storica approvati dall'Assemblea dei soci con apposita votazione e su proposta di un membro del Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono tenuti alla corresponsione della quota di adesione. E' fatta salva la possibilità per il socio onorario di divenire altresì socio ordinario, mediante la corresponsione della quota di adesione.

Art. 10 – Assunzione della qualifica di socio. Ai soci fondatori fanno capo tutte le prerogative, i diritti e i doveri dei soci ordinari fin dalla creazione dell'Associazione. I soci ordinari ottengono tale qualifica al momento della sottoscrizione del modulo di iscrizione e dal versamento della prima quota di adesione. La sottoscrizione e il versamento della quota avvengono per via fisica o telematica, secondo le indicazioni pratiche definite dal Consiglio Direttivo. Le richieste di iscrizione, corredate del versamento della prima quota di adesione, vengono sottoposte al Consiglio Direttivo il quale è tenuto a ratificarle entro 60 giorni, trascorsi i quali e in assenza di comunicazione scritta di diniego la richiesta viene considerata tacitamente ratificata. Nel caso di diniego, l'Associazione provvederà contestualmente alla restituzione di ogni somma versata dal richiedente. Nel periodo di attesa della ratifica, il richiedente assume tutte le prerogative, i diritti e i doveri del socio ordinario, ad eccezione del diritto di partecipazione e voto in Assemblea.

Art. 11 – Diritti dei soci. Ai soci fanno capo i seguenti diritti:

- a) diritto di ricevere tutte le comunicazioni relative alle iniziative dell'Associazione, nonché di parteciparvi liberamente;
- b) diritto di usufruire di tutti i servizi e i privilegi facenti capo alla propria qualifica, così come determinati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea;
- c) diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche associative, così come definito dal presente Statuto, purché in regola con il pagamento delle prescritte quote associative;
- d) diritto di voto in Assemblea, così come definito dal presente Statuto, purché in regola con il pagamento delle prescritte quote associative.

Art. 12 – Doveri dei soci. Ai soci fanno capo i seguenti doveri:

- a) rispettare delle norme associative definite dal presente Statuto, nonché i regolamenti e le disposizioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- b) mantenere un comportamento corretto, cortese e non offensivo nei confronti degli altri soci dell'Associazione;
- c) osservare ed applicare tutte le deliberazioni degli organi associativi;
- d) difendere l'onorabilità dell'Associazione nei confronti di altri soci e di terzi;
- e) versare le quote associative nei termini prescritti e nella loro interezza, comunicando altresì variazioni dei propri contatti personali telefonici e di posta elettronica.

Art. 13 – Intrasmissibilità della qualifica di socio. La qualifica di socio è strettamente personale, quindi intrasmissibile a terzi, parenti o affini in qualsiasi modo.

Art. 14 – Dimissioni volontarie. Chi lo desidera può dimettersi volontariamente dalla qualifica di socio, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto immediato e liberano il sottoscrittore da ogni prerogativa, diritto, dovere ed obbligo futuro nei confronti dell'Associazione, permanendo però gli obblighi di versamento di eventuali quote associative ed obblighi finanziari eventualmente pregressi. Il socio dimissionario può presentare una nuova richiesta di iscrizione nell'anno associativo successivo a quello della trasmissione delle sue dimissioni.

Art. 15 – Espulsione. Il socio può essere espulso dall'Associazione per motivi di indegnità personale derivante da comportamenti illeciti e condanne penali, o per inadempienza dei doveri associativi delineati nel presente Statuto. L'espulsione avviene a seguito di decisione motivata da parte del Consiglio Direttivo, successivamente ratificata dall'Assemblea dei soci con apposita deliberazione, sentite pubblicamente le ragioni dell'interessato. Una volta ratificata, l'espulsione ha effetto immediato, permanendo tuttavia l'obbligo di versamento di quote associative ed obblighi finanziari eventualmente pregressi. Il socio espulso può presentare una nuova richiesta di iscrizione nel secondo anno associativo successivo a quello della trasmissione delle sue dimissioni. In tale caso, non opera il regime del tacito assenso dopo 60 giorni di cui all'articolo 7, bensì è necessario il consenso esplicito da parte del Consiglio Direttivo, peraltro ratificato dall'Assemblea dei soci con apposita deliberazione.

TITOLO III - GLI ORGANI SOCIALI

Art. 16 – Organi sociali. Gli organi sociali sono:

1. L'Assemblea dei soci
2. Il Presidente
3. Il Consiglio Direttivo

Art. 17 – L'Assemblea. L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa può essere ordinaria e straordinaria. La convocazione deve essere effettuata con cadenza annuale ai recapiti di telefono e/o posta elettronica indicati dai soci al momento dell'iscrizione almeno trenta giorni prima e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea può tenersi anche su piattaforme di comunicazione da remoto. Possono partecipare alle adunanze tutti i soci ordinari iscritti da almeno trenta giorni ed in regola con le quote associative. A tutti i soci ordinari maggiorenni spetta un voto. È permesso a un socio impossibilitato a presenziare l'assemblea delegare un altro socio a votare in sua vece. Ogni socio può essere rappresentante di massimo tre deleghe.

Art. 18 – Assemblea ordinaria. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) procede alla nomina del Presidente e dei componenti aggiuntivi del Consiglio Direttivo;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Assemblea straordinaria. L'Assemblea può essere convocata in forma straordinaria per deliberare modificazioni allo statuto, per lo scioglimento dell'Associazione o per altri motivi di particolare urgenza. L'Assemblea straordinaria è convocata a seguito di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo e/o del Presidente, oppure a seguito di richiesta al Consiglio Direttivo sottoscritta da almeno un terzo dei soci. L'Assemblea straordinaria è convocata anche per la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 20 – Quorum dell'Assemblea. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritti al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti. L'Assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli Associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.

Art. 21 – Svolgimento dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un altro socio designato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario dell'Assemblea tra i soci presenti alla seduta.

L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Di tutte le adunanze assembleari deve essere redatto apposito verbale, successivamente trasmesso a tutti i soci.

Art. 22 – Il Presidente. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri che abbiano presentato la propria candidatura ed ha durata triennale. Il Presidente detiene la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nell'ambito di ogni attività espletata dall'Associazione. In caso di sua assenza e/o impedimento le sue funzioni vengono svolte da un altro membro del Consiglio Direttivo di sua nomina, che assume la qualifica di Vice Presidente. In caso di necessità, il Presidente può adottare su propria responsabilità provvedimenti d'urgenza, motivandoli entro trenta giorni al Consiglio Direttivo. La nomina a Presidente viene revocata a seguito di espulsione dall'Associazione.

Art. 23 – Composizione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di membri compreso fra due e cinque. I soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio direttivo. I membri del Coordinamento del gruppo Facebook "LudoStoria - Giocare con la Storia" sono titolati di diritto a intervenire alle riunioni del Consiglio con diritto di parola, in qualità di consulenti esterni ai sensi dell'art. 27. Gli altri membri aggiuntivi del Consiglio Direttivo necessari al raggiungimento del numero massimo possono essere eletti dall'Assemblea, su richiesta del Consiglio Direttivo attualmente in carica. Solo i soci ordinari in regola con il versamento delle quote associative possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo. Ad eccezione dei soci fondatori, gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni. La perdita della qualifica di socio ordinario o l'espulsione dall'Associazione comportano l'immediata decadenza dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Compiti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, al quale sono demandate tutte le decisioni relative al perseguimento degli scopi associativi, nonché alla promozione e alla crescita della vita associativa. Il Consiglio Direttivo può nominare referenti specifici che saranno responsabili dell'organizzazione e dello svolgimento dei singoli eventi locali. Il Consiglio Direttivo può altresì inviare comunicazioni di richiamo e/o diffida a soci che si siano resi responsabili di comportamenti lesivi dello Statuto e più in generale degli interessi dell'Associazione.

Art. 25 – Segretario e Tesoriere. All'inizio di ogni anno associativo, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Segretario preposto al mantenimento della documentazione associativa e delle minute delle riunioni del Consiglio Direttivo stesso, nonché un Tesoriere preposto al mantenimento del bilancio associativo e alla redazione del rendiconto economico-finanziario annuale da presentare all'Assemblea. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Segretario e di Vice Presidente.

Art. 26 – Consulenti e deleghe al Presidente. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare consulenti tra i soci o tra personalità esterne all'Associazione, ai fini di usufruire delle rispettive competenze professionali e/o personali nell'ambito di progetti e compiti specifici. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, stabilendone le modalità di esercizio, tutte o parte delle sue attribuzioni ad eccezione della redazione del rendiconto economico finanziario.

Art. 27 – Sedute del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce in apposite sedute indette dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi membri, con preavviso di almeno sette giorni e indicazione dell'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente, o in subordine dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Art. 28 – Compensi e rimborsi delle cariche sociali. Tutte le cariche sociali sono onorifiche e completamente gratuite, salvo eventuale rimborso spese laddove deliberato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V – PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCIO

Art. 29 – Patrimonio.

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) dai diritti di sfruttamento dei marchi e dei loghi pertinenti all'Associazione.

Art. 30 – Entrate. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici a sostegno di specifiche iniziative pertinenti agli scopi associativi;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organizzazioni internazionali;
- e) entrate derivanti da iniziative condotte nell'ambito del perseguimento degli scopi associativi;
- f) altre entrate compatibili con le finalità associative e le norme statutarie.

Art. 31 – Contributi e convenzioni. L'Associazione può ricevere contributi volontari da parte di persone, Enti e/o Società, come pure stipulare convenzioni e contratti di sponsorizzazione e pubblicità; l'ammontare di tali contributi entra immediatamente a far parte del patrimonio associativo, venendo dunque assoggettato a tutte le norme statutarie connesse. Il Consiglio Direttivo può autorizzare il Presidente a stringere convenzioni economiche o di usufrutto di beni mobili e immobili con soggetti terzi, istituzionali e privati.

Art. 32 – Lasciti testamentari. Eventuali lasciti testamentari devono essere espressamente accettati dal Consiglio Direttivo con apposita delibera che demanda al

Presidente l'espletamento delle operazioni necessarie, e comunque si intendono sempre accettati con beneficio di inventario.

Art. 33 – Fondo comune. Tutte le entrate dell'Associazione, i proventi derivanti dal patrimonio di sua spettanza, i contributi volontari e le donazioni, nonché ogni altro introito costituiscono il fondo comune. Il fondo comune non può mai essere ripartito tra i Soci, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione. Salvo diversa disposizione di legge, non potrà mai essere fatta distribuzione fra gli associati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Stante la sua natura di ente privo di qualsiasi scopo di lucro, ogni introito di qualsiasi genere deve essere reinvestito per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 34 – Bilancio. Gli esercizi dell'Associazione aprono il 1° gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso e viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla fine dell'esercizio annuale di riferimento. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. I progetti di bilancio consuntivo e preventivo sono allegati alla convocazione dell'Assemblea ordinaria.

TITOLO V – MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento

Art. 35 – Modifiche statutarie. Le modifiche al presente Statuto devono essere assunte dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti e delle deleghe riconosciute.

Art. 36 – Scioglimento. L'Associazione può essere sciolta solo a seguito di apposita deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata con tale decisione come unico punto all'ordine del giorno. Il patrimonio restante sarà devoluto ad enti e attività di utilità sociale e la sua liquidazione sarà demandata al Consiglio Direttivo uscente.

NORME TRANSITORIE

I. Per i primi tre anni dalla data di costituzione dell'Associazione è conferito al Consiglio Direttivo il potere di apportare al presente Statuto ogni modifica che sia ritenuta necessaria.

II. Al momento della costituzione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo è composto dai soli soci fondatori. Nella sua prima riunione, l'Assemblea può eleggere ulteriori membri del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 24, fino a integrarne la composizione.

III. Per i primi tre anni dalla costituzione dell'Associazione e salvo dimissioni volontarie degli interessati, le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere sono ricoperte dai soci fondatori indicati nell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

IV. L'Assemblea ordinaria viene convocata nel primo anno associativo seguente alla creazione dell'Associazione.

V. La prima quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione a seguito della creazione dell'Associazione.

I Soci Fondatori

Riccardo Masini

Luca Fiorentini

Maria Benedetta Errigo